



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DEL CONTROLLO

PER LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**VERIFICA SUL FUNZIONAMENTO DEL
SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI
INTERNI NEL COMUNE DI SESTU**

ESERCIZIO 2018

(art. 148 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)



CORTE DEI CONTI

CORTE DEI CONTI - SEZIONE DI CONTROLLO DELLA SARDEGNA



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DEL CONTROLLO

PER LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**VERIFICA SUL FUNZIONAMENTO DEL
SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI
INTERNI NEL COMUNE DI SESTU**

ESERCIZIO 2018

(art. 148 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)



CORTE DEI CONTI

Magistrato relatore: Consigliere Maria Paola Marcia

Per la revisione e l'analisi economico-finanziaria funzionario:

Dott. Stefano Deliperi

Impostazione grafica: Sig.ra Daniela Scardigli

INDICE

1	PREMESSA. I CONTROLLI INTERNI NEL 2018: GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE ALLA CORTE DEI CONTI.....	1
2	IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI (SEZIONE 1)	6
3	IL CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE (SEZIONE 2)	9
4	IL CONTROLLO DI GESTIONE (SEZIONE 3).....	11
5	IL CONTROLLO STRATEGICO (SEZIONE 4).....	13
6	IL CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI (SEZIONE 5).....	15
7	IL CONTROLLO SUGLI ORGANISMI PARTECIPATI (SEZIONE 6).....	17
8	IL CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI (SEZIONE 7)	20
9	LE OSSERVAZIONI E LE RACCOMANDAZIONI DELLA SEZIONE.....	22

1 PREMESSA. I CONTROLLI INTERNI NEL 2018: GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE ALLA CORTE DEI CONTI

La normativa in vigore in tema di controlli sugli Enti locali prevede che il Sindaco del Comune, il Sindaco della Città Metropolitana e il Presidente della Provincia trasmettano annualmente una relazione/referto sull'efficacia e l'adeguatezza dei controlli interni alle Sezioni di controllo regionali della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1°, lettera e, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, come convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. La disposizione è stata modificata dall'art. 33 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e costituisce attualmente l'art. 148 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni (s.m.i.).

La Sezione delle Autonomie, con riferimento all'esercizio 2018, con deliberazione n. 22/SEZAUT/2019/INPR del 29 luglio 2019, ha approvato apposite linee guida, corredate da uno schema di relazione sull'adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli interni, strutturato in forma di questionario, che assume un'impostazione a valenza ricognitiva, diretta a registrare la presenza di eventuali criticità di fondo nel sistema integrato dei controlli interni degli Enti locali.

Ciò al fine di agevolare sia la verifica dell'adeguatezza dell'impianto regolamentare e formale del sistema dei controlli interni, della sua organicità e capacità funzionale, sia il grado di reale attuazione del sistema.

La Sezione del controllo per la Sardegna, con la deliberazione n. 54/2019/INPR del 18 settembre 2019, ha recepito tali linee guida, ritenendole direttamente applicabili agli enti locali della Sardegna, ed ha stabilito che i referti annuali per il 2018, redatti secondo gli allegati schemi elaborati dalla Sezione delle Autonomie, dovessero essere trasmessi alla Sezione ed alla centrale Sezione delle Autonomie mediante il sistema informativo Con.Te entro il termine del 31 ottobre 2019, corredate dal parere dell'organo di revisione dell'ente e dai documenti indispensabili per una compiuta istruttoria (statuto, regolamenti - in particolare il regolamento

di contabilità e quello sui controlli interni e i referti di controllo). Nella sua delibera la Sezione regionale ha segnalato, inoltre, che l'art. 148, comma 4°, del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i (TUEL) prevede l'irrogazione agli amministratori responsabili di una sanzione pecuniaria nell'ipotesi in cui dagli esiti del controllo si dovesse rilevare l'assenza o un'evidente insufficienza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno. Lo schema di relazione/referto è articolato nelle seguenti sezioni: il controllo di regolarità amministrativa e contabile; il controllo di gestione; il controllo strategico, il controllo sugli equilibri finanziari; il controllo sugli organismi partecipati e il controllo sulla qualità dei servizi.

In adempimento alle disposizioni di cui sopra, il Comune di Sestu ha trasmesso mediante il sistema informativo Con.Te esclusivamente la relazione del Sindaco (nota senza prot. del 29 ottobre 2019), inserita nel sistema informativo Con.Te in data 29 ottobre 2019 (prot. ricezione n. 6741 del 29 ottobre 2019), tuttavia priva del parere dell'Organo di revisione e degli atti/referti di controllo a corredo. Successivamente, in data 6 novembre 2019, è stato inserito a corredo il solo referto sul controllo di gestione (prot. ricezione n. 6972 del 6 novembre 2019). Con nota prot. n. SEZ_CON_SAR_SC_SAR-00058 del 19 gennaio 2020 l'Ufficio istruttore ha segnalato la necessità dell'inserimento nel sistema informativo Con.Te dell'intera documentazione a corredo della relazione-referto sul sistema dei controlli interni 2018, chiedendo inoltre la designazione di un funzionario referente per la specifica attività di controllo. Con nota prot. n. 2774/2020 del 24 gennaio 2020 (prot. ricezione n. 279 del 28 gennaio 2020) è stata inserita la seguente documentazione:

- verbale del Collegio dei Revisori dei conti n. 24 del 24 ottobre 2019;
- verbali di estrazione nn. 4 - 10 e relativi referti sui controlli degli atti amministrativi effettuati nel corso del 2018;
- deliberazione Giunta municipale n. 12 del 23 febbraio 2018 relativa all'approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020;
- deliberazione Giunta municipale n. 100 del 17 maggio 2018 relativa all'approvazione del Piano della *performance* 2018-2020, contenente l'individuazione e l'assegnazione degli obiettivi di *performance* organizzativa e individuale;
- deliberazione Giunta municipale n. 179 dell'8 ottobre 2019 relativa all'approvazione della Relazione sulla *performance* 2018, dalla quale emergono i rispettivi gradi di raggiungimento

degli obiettivi organizzativi, individuali, nonché i *report* sulla *customer satisfaction* dei cittadini riguardo i servizi del Comune;

- deliberazione Giunta municipale n. 188 del 24 ottobre 2019 relativa all'approvazione del Referto sul controllo di gestione riguardo l'anno 2018;
- deliberazione Consiglio comunale n. 35 del 28 settembre 2018 relativa all'approvazione del piano di ristrutturazione della Società partecipata "La Farmacia comunale di Sestu";
- deliberazione Giunta municipale n. 218 del 5 dicembre 2019 relativa all'individuazione del Gruppo di Amministrazione Pubblica (G.A.P.) 2018;
- deliberazione Consiglio comunale n. 1 del 21 gennaio 2020 relativa all'approvazione del bilancio consolidato 2018 e relazione sulla gestione consolidata, contenente nota integrativa 2018;
- deliberazione Consiglio comunale n. 32 del 12 giugno 2016 relativa all'approvazione del Regolamento dei controlli interni.

Sono stati indicati quali funzionari referenti per la materia dei controlli interni il Segretario generale del Comune di Sestu, con la collaborazione del Responsabile del Settore finanziario e tributi e del Vicesegretario comunale.

Sul sito *web* istituzionale (<http://comune.sestu.ca.it/>) è presente la specifica sezione "Amministrazione trasparente" (<http://comune.sestu.ca.it/amministrazione-trasparente> e <http://oldwebsite.comune.sestu.ca.it/amministrazione-trasparente>), il cui contenuto è stato oggetto di puntuale verifica. Complessivamente la sezione/sito *web* appare sufficientemente documentata, in ossequio alle previsioni di cui al decreto legislativo n. 33/2013, aggiornato e integrato con il decreto legislativo n. 97/2016.

Parere del Collegio dei Revisori dei conti.

Con verbale n. 24 del 28 ottobre 2019, il Collegio dei Revisori dei conti ha attestato la regolare esecuzione dell'adempimento di legge da parte dell'Ente in merito al funzionamento del sistema dei controlli interni *ex art.* 148 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Il Comune di Sestu dispone di:

- Statuto del Comune, approvato con delibera consiliare n. 13 del 30 aprile 2001;

- Regolamento di contabilità, approvato con delibera del Commissario straordinario n. 73 del 28 febbraio 2000;
- Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 69 del 12 aprile 2011, modificato con le delibere di G.M. n. 263/2018 e n.2/2019;
- Regolamento sulla misurazione della *performance* del personale, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 129 del 28 giugno 2018;
- Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione Consiglio comunale deliberazione Consiglio comunale n. 32 del 12 giugno 2016;

Non risulta un Regolamento per il controllo delle società partecipate.

Territorio.

Il Comune di Sestu fa parte della Città metropolitana di Cagliari, costituita il giorno 23 maggio 2016. In precedenza faceva parte della Provincia di Cagliari.

La superficie complessiva è pari a 48,29 chilometri quadrati, la popolazione ammonta a 21.024 residenti (al 30 giugno 2019, dati ISTAT).

Assetto organizzativo.

L'assetto istituzionale è costituito dagli Organi politici di Governo: **Sindaco**, **Giunta municipale** e **Consiglio comunale**. Tali Organi sono coadiuvati dal **Segretario Generale**.

La struttura organizzativa si articola in:

- **Settori** (coordinati da un funzionario responsabile titolare di posizione organizzativa);
- **Uffici** (ai quali sono assegnati dipendenti amministrativi di varie categorie).

Il Settore generalmente è la struttura che assicura l'attuazione degli obiettivi relativi ad un complesso omogeneo di attività. I Settori formano la struttura organizzativa fondamentale del Comune di Sestu, mentre gli Uffici ne costituiscono l'articolazione.

Lo schema organizzativo che individua e definisce le strutture organizzative fondamentali (Settori) e la relativa pianta organica sono stati approvati con delibera Giunta municipale n. 43 del 27 febbraio 2020 (vds. <https://www.comune.sestu.ca.it/wp-content/uploads/2020/03/Dotazione-organica-al-31.12.2020.pdf>).

Risultano 90 unità in pianta organica, con 85 unità realmente in servizio e 5 posti scoperti.

I Settori formalmente istituiti sono i seguenti:

- * **Settore 1 – Affari generali, Organi istituzionali, Appalti e Contratti, Politiche sociali;**
- * ***Settore 2 – Servizi finanziari e Tributi;**
- * **Settore 3 – Personale, Informatica, Protocollo, Attività produttive, Commercio, Agricoltura;**
- * **Settore 4 – Servizi demografici, Pubblica istruzione, Cultura, Sport, Biblioteca, Contenzioso;**
- * **Settore 5 – Polizia locale;**
- * **Settore 6 – Edilizia pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente, Servizi tecnologici;**
- * **Settore 7 – Urbanistica, Edilizia privata, Patrimonio, SUAPE.**

Mentre non ha formato oggetto di verifica da parte della Sezione di controllo della Corte dei conti per la Sardegna il sistema di controlli interni operativo nel Comune di Sestu per l'anno 2017, la Sezione, con la precedente deliberazione n. 7/2018/VSGC dell'1 febbraio 2018, aveva formulato le seguenti osservazioni e raccomandazioni in ordine al funzionamento del Sistema dei controlli interni del Comune di Sestu nel corso del 2016:

“In base a quanto comunicato dal Comune di Sestu e analizzato in sede istruttoria, si osserva un progressivo miglioramento nella predisposizione del sistema dei controlli interni da parte del Comune e nel relativo svolgimento.

Anche il Collegio dei Revisori dei conti (verbale n. 17 del 29 giugno 2017) ha formulato una valutazione in linea di massima positiva del sistema dei controlli interni del Comune, soprattutto in considerazione dei rilevati miglioramenti rispetto alla situazione riscontrata nell'anno precedente. Tuttavia, il Collegio dei Revisori evidenzia criticità in relazione alla Società controllata Farmacia Comunale di Sestu s.r.l. e al mancato coinvolgimento di tutti i Servizi comunali nel controllo di qualità dei servizi.

Si ritiene, pertanto, che il sistema dei controlli interni del Comune sia nel complesso idoneo a supportare le esigenze e le scelte politico-amministrative dell'Amministrazione comunale, con alcune carenze, soprattutto nell'ambito del controllo sugli organismi partecipati e del controllo di qualità dei servizi.

Si rileva, inoltre, che il Comune non ha predisposto il bilancio consolidato per il 2016.

Dette carenze dovranno esser oggetto di adeguate iniziative correttive.”

2 IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI (SEZIONE 1)

Il Comune di Sestu risulta essersi dotato, ai sensi dell'art. 147, comma 4°, del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i., di Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 32 del 2 luglio 2016.

Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il Segretario generale, i Responsabili di settore e la specifica Unità di controllo (art. 42 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi). Le funzioni di indirizzo, coordinamento e di raccordo interno fra le varie attività di controllo sono svolte dal Segretario generale nell'esercizio delle funzioni di coordinamento generale sulla gestione dell'Ente.

L'articolazione dei controlli è la seguente:

- **Controllo preventivo e successivo di regolarità amministrativa e contabile.** Il controllo contabile è effettuato dal Responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile reso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. sulle proposte di deliberazione che comportino riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, e del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto ai sensi dell'art. 153 del T.U.E.L. sulle determinazioni di impegno di spesa assunte dai Responsabili dei servizi. Le modalità del controllo sono disciplinate nel Regolamento di contabilità. Il controllo di regolarità amministrativa si svolge nel rispetto del principio di esclusività della responsabilità dirigenziale, per la quale i Responsabili di settore sono responsabili in via esclusiva, in relazione agli obiettivi assegnati, della legittimità, della regolarità e della correttezza, nonché dell'efficienza, della propria attività. Il controllo di regolarità amministrativa è esercitato sia in fase preventiva, sia in fase successiva all'adozione dell'atto. Il controllo di regolarità amministrativa in fase preventiva sulle proposte di deliberazioni del Consiglio e della Giunta è esercitato dal titolare di posizione organizzativa attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica di cui all'articolo 49 del T.U.E.L. con il quale viene garantita la regolarità e la correttezza della proposta di deliberazione da adottare e del relativo procedimento. Il controllo di regolarità amministrativa in fase concomitante sull'attività del Consiglio e della Giunta è svolto dal Segretario generale che esercita le funzioni di assistenza e collaborazione giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi comunali in



ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti e a tal fine partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni degli Organi. Il Segretario generale partecipa alla fase istruttoria delle deliberazioni analizzando le relative proposte in funzione del loro inserimento all'ordine del giorno rispettivamente della Giunta e del Consiglio Comunale, all'uopo segnalando agli amministratori gli eventuali profili di illegittimità dell'emanando atto. Il controllo di regolarità amministrativa in fase successiva è svolto sotto la direzione e la responsabilità del Segretario generale.

- **Controllo di gestione.** L'attività di controllo è svolta a livello centrale dall'Unità organizzativa preposta, che si avvale del supporto del Servizio Finanziario nonché delle unità individuate dai singoli Responsabili di settore, unità cui è demandato per ciascun servizio il compito di Responsabile del Procedimento per la rilevazione e la trasmissione al servizio controlli interni dei dati contabili ed extra-contabili rilevanti ai fini del controllo di gestione. Le fasi di controllo sono quella della programmazione, dell'assegnazione delle risorse (*budgeting*) e della verifica.

- **Controllo sugli equilibri finanziari.** Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del Responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'Organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli Organi di governo, del Segretario generale e degli altri Responsabili di settore dell'ente, secondo le rispettive responsabilità. E' disciplinato dal Regolamento di contabilità.

- **Controllo strategico.** L'unità preposta al controllo strategico è posta sotto la direzione del Segretario generale, elabora rapporti periodici da sottoporre a Giunta e Consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dello stato di attuazione dei programmi. L'unità preposta al controllo strategico opera, con il supporto dei Responsabili di settore dell'ente, nell'attività di definizione, raccordo, monitoraggio e verifica degli obiettivi. Il documento di riferimento per l'esercizio del controllo strategico è rappresentato dalle Linee Programmatiche di Mandato, dal D.U.P. e dai relativi aggiornamenti e variazioni. Si esplicita mediante valutazioni in fase preventiva, concomitante e finale.

- **Controllo sulle società partecipate e gli altri organismi gestionali esterni.** Viene previsto un Comitato per la *governance*, costituito dal Sindaco o l'Assessore delegato, il Segretario generale, il Responsabile dei Servizi finanziari, il Responsabile competente per materia e il

Servizio dei Controlli interni. L'attività di controllo si esplica attraverso un costante ed effettivo monitoraggio sull'andamento della società, con una verifica costante della permanenza dei presupposti valutativi che hanno determinato la scelta partecipativa iniziale, nonché tempestivi interventi correttivi in relazione ad eventuali mutamenti che intercorrano, nel corso della vita della società, negli elementi originariamente valutati.

- **Controllo sulla qualità dei servizi.** Verifica il miglioramento continuo delle *performance* e l'innalzamento progressivo degli *standard* di qualità dei servizi pubblici. I soggetti preposti alla "verifica degli standard quantitativi e qualitativi fissati dalla amministrazione sulla qualità dei servizi" sono individuati nei Responsabili di settore.

Nel questionario il Sindaco dichiara che sono stati effettuati "89 report (sui 130 previsti)" nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativo-contabile, 1 report nell'ambito del controllo di gestione (sui 4 previsti), 2 report nell'ambito del controllo strategico (sui 2 previsti), 18 report nell'ambito del controllo sugli equilibri finanziari (sugli 8 previsti), 1 report nell'ambito del controllo sugli organismi partecipati (1 previsto), 1 report nell'ambito del controllo sulla qualità dei servizi, mentre non sono intervenute segnalazioni da parte del Responsabile per la trasparenza (art. 43, comma 5°, del decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i.) riguardo il mancato o parziale adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Si afferma il riscontro di criticità nello svolgimento dei soli controlli sulle società partecipate, criticità definite di livello "medio".

Per il controllo successivo di regolarità amministrativo-contabile, il controllo di gestione, il controllo strategico, il controllo sugli equilibri finanziari, il controllo sugli organismi partecipati e il controllo sulla qualità dei servizi è stata assegnata un'unità di personale.

Non sono intervenute modifiche nel sistema dei controlli interni nel corso del 2018 rispetto all'anno precedente.



3 IL CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE (SEZIONE 2)

Il Controllo di regolarità amministrativo-contabile è regolato dall'art. 11-16 del Regolamento sul sistema dei controlli interni. Detta tipologia di controllo, a parere dell'Ufficio di controllo, appare adeguatamente disciplinata.

L'attività di controllo preventivo è svolta dal Responsabile del Servizio finanziario, che esercita il controllo di regolarità contabile con il parere che ne attesta la regolarità e la copertura finanziaria in relazione ai riflessi diretti o indiretti dell'atto sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

L'attività di controllo successivo è effettuata dal Segretario Generale avvalendosi di altre figure interne individuate in base a specifiche professionalità.

Secondo quanto riportato nella relazione-questionario, al Controllo di regolarità amministrativo-contabile è stata destinata un'unità di personale nel corso del 2018.

Il Sindaco ha dichiarato nel questionario che, nel corso dell'esercizio 2018, non sono state adottate (art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.) deliberazioni di Giunta/Consiglio munite di parere di regolarità tecnica o contabile negativo e che i Dirigenti dei Servizi, nelle proprie deliberazioni hanno relazionato in ordine ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria al fine di consentire al Responsabile di ragioneria di poter fornire il parere di regolarità contabile.

La tecnica di campionamento adottata nel corso del 2018 è stata casuale.

Dal questionario risulta che **nel 2018 sono stati esaminati 89 atti sui quali sono state rilevate 4 irregolarità, tutte sanate. Non risulta la trasmissione delle relative direttive a cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità.** Non sono state effettuate, nell'esercizio di riferimento indagini o ispezioni volte ad accertare la regolarità amministrativa e contabile dell'attività posta in essere.

Nel questionario il Sindaco dichiara che sono stati effettuati 89 *report* (sui 130 previsti) nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativo-contabile. Il Sindaco dichiara,

inoltre, che nel corso del 2018 sono state verificate le **attestazioni concernenti i pagamenti tardivi** (art. 4 del decreto legislativo n. 231/2002) secondo le modalità di cui all'art. 41 del decreto-legge n.66/2014 convertito nella legge n. 89/2014.

4 IL CONTROLLO DI GESTIONE (SEZIONE 3)

Il Controllo di regolarità amministrativo-contabile è regolato dall'art. 11-16 del Regolamento sul sistema dei controlli interni. Detta tipologia di controllo, a parere dell'Ufficio di controllo, appare adeguatamente disciplinata.

L'attività di controllo preventivo è svolta dal Responsabile del Servizio finanziario, che esercita il controllo di regolarità contabile con il parere che ne attesta la regolarità e la copertura finanziaria in relazione ai riflessi diretti o indiretti dell'atto sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

L'attività di controllo successivo è effettuata dal Segretario Generale avvalendosi di altre figure interne individuate in base a specifiche professionalità.

Secondo quanto riportato nella relazione-questionario, al Controllo di regolarità amministrativo-contabile è stata destinata un'unità di personale nel corso del 2018.

Il Sindaco ha dichiarato nel questionario che, nel corso dell'esercizio 2018, non sono state adottate (art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.) deliberazioni di Giunta/Consiglio munite di parere di regolarità tecnica o contabile negativo e che i Dirigenti dei Servizi, nelle proprie deliberazioni hanno relazionato in ordine ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria al fine di consentire al Responsabile di ragioneria di poter fornire il parere di regolarità contabile.

La tecnica di campionamento adottata nel corso del 2018 è stata casuale.

Dal questionario risulta che nel 2018 sono stati esaminati 89 atti sui quali sono state rilevate **4 irregolarità, tutte sanate. Non risulta la trasmissione delle relative direttive a cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità.** Non sono state effettuate, nell'esercizio di riferimento indagini o ispezioni volte ad accertare la regolarità amministrativa e contabile dell'attività posta in essere.

Nel questionario il Sindaco dichiara che sono stati effettuati 89 report (sui 130 previsti) nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativo-contabile. Il Sindaco dichiara, inoltre, che nel corso del 2018 sono state verificate le attestazioni concernenti i



pagamenti tardivi (art. 4 del decreto legislativo n. 231/2002) secondo le modalità di cui all'art. 41 del decreto-legge n.66/2014 convertito nella legge n. 89/2014.



5 IL CONTROLLO STRATEGICO (SEZIONE 4)

Il Controllo strategico è disciplinato dagli artt. 4-7 del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni. L'art. 6 pone in evidenza che la verifica dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti viene svolta da **un'unità specifica, coordinata dal Segretario generale**, si esplicita tramite **report semestrali** "agli Amministratori, ai Responsabili di Settore e al Nucleo di valutazione, circa lo stato di attuazione dei programmi sia in forma sintetica avuto riguardo all'Ente nel complesso sia più in dettaglio con riguardo a ciascuna area di attività dell'ente" e la **relazione sulla performance, adottata annualmente**.

Il documento di riferimento per l'esercizio del controllo strategico è rappresentato dalle Linee Programmatiche di Mandato, dal D.U.P. e dai relativi aggiornamenti e variazioni. Si esplicita mediante valutazioni in fase preventiva, concomitante e finale.

Dalla relazione/questionario si rileva che **nell'esercizio 2018 l'Amministrazione ha prodotto 2 report** nell'ambito del controllo strategico (sui 2 previsti) e che alla tipologia di controllo è stata assegnata **un'unità di personale**.

Il controllo strategico è integrato con il controllo di gestione, effettua preventivamente verifiche tecnico-economiche sull'attuazione delle scelte da effettuare a livello di programmazione, **utilizza le informazioni provenienti dalla contabilità analitica per supportare le decisioni in tema di allocazione delle risorse, la gestione dei servizi e la politica tariffaria**.

In proposito, sono stati elaborati e applicati unicamente indicatori di "outcome", di efficacia, di efficienza e di economicità.

La percentuale media di raggiungimento degli obiettivi strategici è pari al 92%.

Con la deliberazione Giunta municipale n. 100 del 17 maggio 2018 è stato approvato il Piano della *performance* 2018-2020, contenente l'individuazione e l'assegnazione degli obiettivi di *performance* organizzativa e individuale, mentre con la deliberazione Giunta municipale n. 179 dell'8 ottobre 2019 è stata approvata la Relazione sulla *performance* 2018, dalla quale emergono i rispettivi gradi di raggiungimento degli obiettivi organizzativi, individuali, nonché i *report* sulla *customer satisfaction* dei cittadini riguardo i servizi del Comune.

Lo stato di attuazione dei programmi è stato valutato in base ai risultati raggiunti rispetto agli obiettivi, al grado di assorbimento delle risorse rispetto ai risultati, ai tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, al rispetto degli standard di qualità prefissati e all'impatto socio-economico dei programmi.

6 IL CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI (SEZIONE 5)

L'art. 147 *quinquies*, comma 1°, del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni dispone: *“il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità”*.

Il Regolamento dei controlli interni all'art. 17 prevede, conseguentemente, che il controllo sugli equilibri finanziari sia *“svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del segretario generale e degli altri responsabili di settore dell'ente, secondo le rispettive responsabilità”*, secondo quanto disciplinato dal Regolamento di contabilità.

Dalla Relazione/questionario si rileva che, nell'esercizio 2018, il controllo sugli equilibri finanziari non è stato integrato con il controllo sugli organismi partecipati, ma che il Responsabile del Servizio finanziario abbia adottato atti d'indirizzo e/o di coordinamento per lo svolgimento dei relativi controlli.

Viene precisato che **i soggetti coinvolti nel controllo degli equilibri finanziari sono gli Organi di governo, il Segretario e i Responsabili dei servizi.**

Sono stati predisposti **18 report nell'ambito del controllo sugli equilibri finanziari** (sugli 8 previsti).

Non sono state richieste e disposte misure per ripristinare l'equilibrio finanziario alla gestione di competenza né riguardo la gestione dei residui né riguardo la gestione di cassa.

Fra le misure necessarie per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 193 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e interpretazioni) non risulta esserci l'impiego della quota libera dell'avanzo di amministrazione (art. 187, comma 2°, lettera *b*, del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e interpretazioni).

E' stato assicurato, in corso di esercizio, che il programma dei pagamenti fosse compatibile con le disponibilità di cassa, mentre non si sono realizzate le fattispecie dell'insufficiente disponibilità di cassa per ragioni sopravvenute (art. 183, comma 8°, del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni) e della necessità di ricostituire la consistenza delle entrate vincolate (art. 195 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni). Nel corso del 2018 non sono state effettuate segnalazioni per il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio, non compensabili da maggiori entrate o minori spese (art. 153, comma 6°, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni).

7 IL CONTROLLO SUGLI ORGANISMI PARTECIPATI (SEZIONE 6)

Il controllo sulle società partecipate è previsto dagli artt. 19-25 del Regolamento sui controlli interni.

L'Ente ha previsto una specifica struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati. Nello specifico, è stato previsto un Comitato per la *governance*, costituito dal Sindaco o l'Assessore delegato, il Segretario generale, il Responsabile dei Servizi finanziari, il Responsabile competente per materia e il Servizio dei Controlli interni. L'attività di controllo si esplica attraverso un concreto e continuo monitoraggio sull'andamento della società, comprendente verifiche costanti della permanenza dei presupposti valutativi che hanno determinato la scelta partecipativa iniziale, nonché puntuali interventi correttivi in relazione a eventuali mutamenti nel corso della vita della società relativi agli aspetti originariamente valutati.

In merito al controllo sugli organismi partecipati, il Sindaco dichiara che:

- 1) **il Comune non ha costituito la specifica struttura prevista dal Regolamento sui controlli interni e dall'art. 147 *quater*, comma 1°, del T.U.E.L.;**
- 2) non ricorre la fattispecie della definizione degli indirizzi strategici ed operativi degli organismi strumentali dell'Ente per l'anno 2018;
- 3) non ricorre la fattispecie dell'approvazione di *budget* di società partecipate *in house* o di organismi strumentali controllati dall'Ente;
- 4) l'individuazione delle società a controllo pubblico è stata fatta secondo legge (art. 2, comma 1°, lettere *b*, *m*, del decreto legislativo n. 175/2016 e s.m.i., Testo unico delle società pubbliche - T.U.S.P.) e sono state incluse nel perimetro le società a totale partecipazione pubblica per le quali il controllo viene esercitato in forma congiunta, anche in assenza di previsioni legislative, statutarie e/o accordi formalizzati;
- 5) **sono stati monitorati i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'ente e le sue società partecipate;**

- 6) non è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori fra l'Ente e i relativi organismi partecipati (art. 11, comma 6°, lettera j, del decreto legislativo n. 118/2011);
- 7) è stato monitorato il grado di attuazione delle misure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie (art. 24 del decreto legislativo n. 175/2016 e s.m.i., T.U.S.P.) e dell'attuazione delle disposizioni sul relativo personale (art. 19 del decreto legislativo n. 175/2016 e s.m.i., T.U.S.P.);
- 8) non sono stati aggiornati gli statuti delle società a controllo pubblico, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 175/2016 e s.m.i. (T.U.S.P.) e dagli artt. 5 e 192 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici);
- 9) la relazione sul governo societario predisposta dalle società a controllo pubblico non include il programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, commi 2° e 4°, del decreto legislativo n. 175/2016 e s.m.i., T.U.S.P.) e non sono stati indicati i relativi indicatori di crisi aziendale (art. 6, comma 2°, del decreto legislativo n. 175/2016 e s.m.i., T.U.S.P.);
- 10) viene dichiarata l'assenza della fattispecie relativa all'obbligo di comunicazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti delle delibere assembleari che derogano al principio dell'amministratore unico (art. 11, commi 2° e 3°, del decreto legislativo n. 175/2016 e s.m.i., T.U.S.P.);
- 11) non sono previsti *report* informativi periodici da parte degli organismi partecipati e, per quanto riguarda il settore dei pubblici servizi, solo alcuni organismi hanno pubblicato la relativa Carta dei servizi (art. 22 del decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i.).

Il Sindaco dichiara, inoltre, che nessuno dei seguenti indicatori è stato elaborati ed applicato: efficacia, efficienza, economicità, redditività, deficitarietà strutturale, qualità dei servizi affidati, soddisfazione degli utenti.

Le società partecipate dalla Città metropolitana di Cagliari al 31 dicembre 2018 risultano essere¹: Farmacia comunale di Sestu S.p.A. (70,00% del capitale sociale), Abbanoa S.p.A. (0,31% del capitale sociale), EGAS - Ente di governo dell'Ambito della Sardegna (0,89% del capitale sociale).

¹ Vds. sito web istituzionale, Sezione "Amministrazione Trasparente" (art. 22 del decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i.) <http://oldwebsite.comune.sestu.ca.it/enti-controllati/societa-partecipate>.

Viene dichiarata l'attivazione della procedura di messa in stato di liquidazione della Farmacia comunale di Sestu S.p.A.

L'Ente pubblico vigilato dal Comune di Sestu al 31 dicembre 2018 risulta essere²: CACIP Consorzio Industriale provinciale di Cagliari (partecipazione al 5%).

² Vds. sito web istituzionale, Sezione "Amministrazione Trasparente" (art. 22 del decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i.), http://oldwebsite.comune.sestu.ca.it/sites/default/files/pubblicazione_ai_sensi_art_22_dlgs_33_2013_enti_vigilati_2014.pdf.

8 IL CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI (SEZIONE 7)

Il controllo della qualità dei servizi è disciplinato dagli artt. 26-28 del Regolamento sul sistema dei controlli interni.

L'Amministrazione definisce gli *standard* idonei a rilevare la qualità effettiva dei servizi erogati.

Il Regolamento sui controlli interni indica nell'unità organizzativa preposta al controllo di gestione l'Ufficio incaricato del controllo, mentre i soggetti preposti alla verifica degli *standard* quantitativi e qualitativi fissati dall'Amministrazione sulla qualità dei servizi sono individuati nei rispettivi Responsabili di settore.

Dalla relazione/questionario si rileva che l'Amministrazione ha effettuato un'analisi sulla qualità effettiva dei singoli servizi adottando degli indicatori che ne esprimono compiutamente le dimensioni effettive la qualità dei servizi erogati; ha elaborato ed applicato i seguenti indicatori:

- a) accessibilità delle informazioni;
- b) tempestività della erogazione;
- c) trasparenza dei tempi di erogazione;
- d) trasparenza dei costi di erogazione;
- e) trasparenza sulle responsabilità del servizio;
- f) correttezza con l'utenza;
- g) affidabilità del servizio;
- h) completezza del servizio.

Non sono previsti la conformance agli *standard* di qualità né la presentazione di reclami/segnalazioni di disservizi.

Il Sindaco dichiara, inoltre, che gli indicatori adottati soddisfano i requisiti di appropriatezza (rilevanza, accuratezza, temporalità, fruibilità, interpretabilità e coerenza) almeno al 50%, che gli *standard* di qualità programmati nell'anno non sono determinati in conformità a quelli

previsti nella Carta dei servizi e che gli stessi rispetto all'anno precedente hanno registrato un innalzamento.

La misurazione della soddisfazione degli utenti (interni/esterni) è stata effettuata con frequenza annuale, con una misurazione effettuata (direttamente o mediante organismi controllati) solo su alcuni servizi.

Sono stati pubblicizzati i risultati delle indagini di soddisfazione degli utenti.

Il Sindaco dichiara che l'Ente non effettua controlli sistematici (*benchmarking*) di raffronto con i livelli raggiunti da altre amministrazioni e non coinvolge i portatori di interesse (*stakeholders*) nella fase di definizione degli *standard* di qualità.

9 LE OSSERVAZIONI E LE RACCOMANDAZIONI DELLA SEZIONE

La relazione/questionario è stata presentata entro i termini previsti.

Il Regolamento comunale sui controlli interni è stato adottato con la deliberazione Consiglio comunale n. 32 del 12 giugno 2016.

In seguito a richieste istruttorie, sono stati inseriti i vari atti e documenti illustrativi nel sistema informativo Con.Te (*report*/verbali del sistema dei controlli interni, (controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione, controllo strategico, controllo sugli equilibri finanziari, controllo sugli organismi partecipati, controllo sulla qualità dei servizi, ecc.).

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è stato adeguatamente disciplinato. Dall'esame del questionario e dall'istruttoria condotta dalla Sezione, risulta che il controllo è stato svolto, sebbene parzialmente (sono stati effettuati 89 *report* su singoli atti sui 130 previsti). Si deve segnalare la riduzione dei controlli rispetto a quanto effettuato nel corso del 2016, quando vennero esaminati 234 atti.

E' stato fornito il parere del Collegio dei Revisori dei conti.

Con riguardo al controllo di gestione, si rileva che lo stesso risulta adeguatamente disciplinato ed è stato svolto, sebbene in maniera incompleta: infatti, viene dichiarato che i *report* periodici risultano tempestivi e aggiornati, utili per l'adozione delle decisioni, "in più del 50% dei casi" in contraddizione con la realizzazione di 1 solo *report* sui 4 previsti, analogamente a quanto riscontrato nel corso del 2016.

Il controllo strategico è stato adeguatamente disciplinato, è integrato con il controllo di gestione ed è stato regolarmente svolto, con 2 *report* effettuati sui 2 previsti e il riscontro della percentuale media di raggiungimento degli obiettivi strategici pari al 92%, analogamente a quanto riscontrato nel corso del 2016.

Il controllo sugli equilibri finanziari risulta adeguatamente disciplinato e regolarmente svolto, con ben 18 *report* sugli 8 previsti. Si nota un miglioramento rispetto a quanto svolto nel 2016,

sebbene non vi sia ancora alcuna forma di integrazione con il controllo sugli organismi partecipati.

Il controllo sugli organismi partecipati è stato adeguatamente disciplinato, ma l'attuazione risulta carente, tenuto conto della mancata istituzione dell'organismo previsto (Comitato per la *governance*) dal Regolamento dei controlli interni. Anche nel corso del 2016 venivano riscontrate sensibili carenze.

Il controllo di qualità di servizi è stato disciplinato e svolto, sia pure solo parzialmente (è carente sia nell'individuazione degli indicatori che nell'individuazione degli *standard* di qualità e nel coinvolgimento dell'utenza). Carenze venivano individuate anche nel corso del 2016 (solo alcuni Servizi erano coinvolti nella tipologia di controllo).

Conclusivamente, sulla base di quanto dichiarato e comunicato dal Comune di Sestu, dagli atti trasmessi e di quanto acquisito dal sito *web* istituzionale, la Sezione ritiene che l'Ente abbia istituito un adeguato sistema di controlli interni che può essere ritenuto idoneo a supportare le esigenze dell'Amministrazione. Il Comune dovrà migliorare la funzionalità di alcune tipologie di controllo (controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione, controllo sugli organismi partecipati, controllo sulla qualità dei servizi), assicurando la completa integrazione tra i controlli stessi.

Mario Paolo Mione

CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA

